

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA nella seduta del 18 febbraio 2014, ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge "MODIFICHE ALLA LEGGE 9 SETTEMBRE 1919 N.35 – LEGGE CHE ISTITUISCE IL DECRETO PENALE " accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

#### PROGETTO DI LEGGE

# "MODIFICHE ALLA LEGGE 9 SETTEMBRE 1919 N. 35 – LEGGE CHE ISTITUISCE IL DECRETO PENALE"

#### RIFORMA DELL'ISTITUTO DEL DECRETO PENALE

#### Art. 1

L'articolo 2 della Legge 9 settembre 1919 n. 35, così come sostituito dall'articolo 1 della Legge 18 ottobre 1963 n. 43, è sostituito dal seguente:

#### « Art. 2

Il Commissario della Legge, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritiene di dover applicare la multa, la multa a giorni e l'interdizione, ovvero l'una o l'altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all'arresto, può pronunciare decreto penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento. Con il decreto penale il Commissario della Legge ordina la confisca o la restituzione delle cose sequestrate, può disporre la sospensione condizionale della interdizione o della multa e la non menzione della condanna nel certificato del casellario.

Il decreto penale non può essere pronunciato per i reati di cui all'articolo 164 del Codice Penale.».

# 1. La presente legge disciplina il Decreto Penale.

#### Art. 2

Dopo il primo comma dell'articolo 3 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è introdotto il seguente comma:



«Il reato è estinto se nel termine di cinque anni l'imputato non commette un misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna con decreto non impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.».

- 1. Il Commissario della Legge quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute, ritiene di dover applicare la multa, la multa a giorni e l'interdizione, ovvero l'una o l'altra di tali pene, anche se previste in alternativa alla prigionia o all'arresto, può pronunciare decreto penale di condanna, ponendo a carico del prevenuto le spese del procedimento.
- 2. Il decreto penale non può essere pronunciato per i reati di cui all'articolo 164 del Codice Penale.

#### Art. 3

L'articolo 4 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 4

Il decreto è notificato all'imputato, al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore d'ufficio e al Procuratore del Fisco, con formale avvertenza che se entro trenta-giorni dalla notificazione non è proposta opposizione, il decreto diverrà esecutivo.».

- 1. Il decreto penale riporta la medesima intestazione delle sentenze e contiene:
- a) l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciato;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
- c) l'imputazione;
- d) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata:
- e) la condanna con l'indicazione degli articoli applicati;
- f) la data e la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.
- 2. Con il decreto di condanna il giudice ordina la confisca nei casi previsti dall'articolo 147 del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate, concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.
- 3. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni l'imputato non commette un misfatto, delitto o contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna con decreto non impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.



#### Art. 4

L'articolo 6 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente:

#### « Art. 6

Il Procuratore del Fisco può proporre opposizione avverso un decreto penale pronunciato al di fuori dei casi indicati dall'articolo 2 o quando ritiene che si sarebbe dovuto applicare la pena della prigionia o dell'arresto.».

- 1. Il decreto è notificato all'imputato, al difensore di fiducia o, in mancanza, al difensore d'ufficio e al Procuratore del Fisco con formale avvertenza che se entro trenta giorni dalla notificazione non è proposta opposizione, il decreto diverrà esecutivo.
- 2. L'opposizione è presentata al Commissario della Legge che ha emesso il decreto stesso.

Art. 5

L'articolo 7 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente:

## «Art. 7

È inammissibile l'opposizione proposta fuori termine o da persona non legittimata. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre appello.

Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il Commissario della Legge che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.».

- 1. L'opposizione è proposta in cancelleria dall'imputato personalmente o dal difensore di fiducia.
- 2. Nell'atto di cui al comma 1, la parte che impugna il decreto deve eleggere domicilio nel territorio della Repubblica. Nel domicilio eletto sono eseguite tutte le notifiche relative al procedimento.

Art. 6

L'articolo 8 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il Giudice Inquirente, ricevuto l'atto di opposizione, revoca il decreto di condanna e dispone il rinvio a giudizio per la medesima imputazione già contenuta nel decreto.



Al dibattimento di primo grado e alle ulteriori fasi del procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

Nel giudizio conseguente all'opposizione, il Giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella indicata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.».

1. Il Procuratore del Fisco può proporre opposizione avverso un decreto penale pronunciato al di fuori dei casi indicati dall'articolo 2 o quando ritiene che si sarebbe dovuto applicare la pena della prigionia o dell'arresto.

Art. 7

L'articolo 9 della Legge 9 settembre 1919 n. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

In caso di connessione con altro reato per il quale non può essere pronunciato decreto penale, si procede nei modi prescritti dal codice di procedura penale.».

- 1. E' inammissibile l'opposizione proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata con ordinanza.
- 2. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre impugnazione al Giudice d'Appello.
- 3. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.

Art. 8

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il Giudice Inquirente che ha emesso il decreto penale di condanna, ricevuto l'atto di opposizione, revoca il decreto di condanna e dispone il rinvio a giudizio per la medesima imputazione già contenuta nel decreto.
- 2. Al dibattimento di primo grado e alle ulteriori fasi del procedimento si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.
- 3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, il Giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella indicata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.



#### Art. 9

1. In caso di connessione con altro reato per il quale non può essere pronunciato decreto penale, si procede nei modi prescritti dal codice di procedura penale.

# Art. 10

1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato disposto rinvio a giudizio.

## Art. 11

- 1. Sono abrogati:
- a) la Legge 9 settembre 1919 n. 35;
- b) l'articolo 1 della Legge 18 ottobre 1963 n. 43.

# Art. 12

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.